



# *Istituto Superiore di Sanità*

Decreto n. 270/2024

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI GENERALI**

Visto il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, recante il "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24 ottobre 2014, concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, e s.m.i., così come modificato in adeguamento al D.Lgs. n. 218/2016 giusta delibera del C.d.A. n. 1 del 26 luglio 2022, allegata al verbale n. 59;

Visto il D.M. 2 marzo 2016 relativo al "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 28 giugno 2012, n. 106", come aggiornato e modificato con deliberazione n. 1 allegata al verbale n. 24 della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2018 e, successivamente, con disposizione commissariale n. 5 del 19 ottobre 2023;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 40 del 20 novembre 2023, in forza del quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità "così come derivante dalle modifiche intervenute al testo originario";

Visto l'art. 21 del predetto Regolamento di organizzazione e funzionamento che disciplina l'organizzazione della Direzione centrale degli Affari Generali;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 54 del 06 dicembre 2023, in virtù del quale alla scrivente è stato conferito l'incarico di Direttore di livello dirigenziale generale della Direzione centrale degli Affari Generali, senza soluzione di continuità, per ulteriori tre anni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

Visto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, contenente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487, recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e s.m.i.;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i. recante la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., contenente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, e s.m.i. recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia;

Visto il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e s.m.i. recante il “Codice dell’ordinamento militare”;

Visto il D.Lgs. 06 marzo 2017, n. 40, e s.m.i., concernente la “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e s.m.i. recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto del Presidente dell’Istituto in data 03 ottobre 2002, concernente il Regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell’Istituto Superiore di Sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio;

Vista la deliberazione n. 1, allegata al verbale n. 63 del 17 febbraio 2023, con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di attività per il triennio 2023 – 2025;

Vista la deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 63 del 17 febbraio 2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità ha approvato l’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO) per il triennio 2023 – 2025;

Vista deliberazione n. 5, allegata al verbale n. 71 del 24.06.2024, con il quale il Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto ha approvato l’indizione di pubblici concorsi a tempo indeterminato per complessive n. 10 unità di personale e le relative modalità di svolgimento, in particolare per 1 unità di unità di personale per il profilo di Primo tecnologo in prova – II livello professionale per il Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca;

Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 unità di personale per il profilo di Primo tecnologo in prova – Il livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità presso il Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca – codice concorso **TI PT CORI 2024 01**

#### **Titoli di studio richiesti:**

- Titolo di studio: Laurea Magistrale in Fisica LM17 o titoli considerati equipollenti in base alla vigente normativa di legge
- Diploma di specializzazione in Fisica Medica

#### **Esperienza:**

- Almeno 8 anni di servizio in Istituzioni pubbliche.
- Almeno 8 anni di esperienza in: progettazione e realizzazione di piattaforme ed applicativi informatici; conduzione, management e data analysis di studi scientifici prospettici, osservazionali, randomizzati o non-randomizzati.

### **Art. 2**

1. Al suddetto pubblico concorso possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, i quali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei titoli di studio indicati nell'art. 1 e dell'esperienza specifica richiesta.
2. Nella prima seduta, la Commissione esaminatrice individua i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 7 e dovrà stabilire, altresì, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle prove medesime.
3. Nella stessa seduta, la Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dai candidati, accerta per ciascuno di essi il possesso dell'esperienza richiesta e degli altri requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione.

### **Art. 3**

1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1, 2 e 3-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001;
  - b) maggiore età;
  - c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
  - d) idoneità fisica allo specifico impiego. L'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

- e) titoli di studio richiesti e possesso della specifica esperienza indicati dal precedente art. 1 I candidati in possesso di un titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza. In questo ultimo caso l'ammissione sarà con riserva.

I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana.

2. Non possono essere ammessi al concorso:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
  - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
  - c) coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
3. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione dal presente bando, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore della Direzione Centrale degli Affari generali.

#### **Art. 4**

1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato elettronico, compilando il "modulo di domanda" presente nell'applicazione disponibile all'indirizzo [selezionionline.iss.it](https://www.inpa.gov.it) e raggiungibile dall'area "bandi di concorso" del sito <https://www.iss.it>, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente collegamento: <https://www.inpa.gov.it>. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
2. Per poter accedere al suddetto "modulo di domanda" il candidato dovrà essere in possesso dello SPID.

3. Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare una quota di partecipazione pari a euro 10,00 tramite piattaforma *Ecommerce* ISS all'indirizzo: [pagopa.iss.it](http://pagopa.iss.it).
4. Il candidato, dovrà allegare al “*modulo di domanda*” i seguenti documenti, in formato *.pdf*:
  - a) una dichiarazione attestante l'esperienza e tutti i requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. Per quanto concerne l'esperienza, dovrà specificare l'attività prestata, il periodo e la struttura dove è stata svolta. Detta dichiarazione dovrà essere inserita come allegato “*Modulo dichiarazioni sostitutive*” nel portale “[SelezioniOnline](#)”;
  - b) elenco titoli con numerazione sequenziale e continua. Nell'elenco titoli, il candidato dovrà indicare i titoli di studio (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare gli estremi del provvedimento di dichiarazione dell'equivalenza ovvero della relativa istanza), il possesso dell'esperienza di cui all'art. 1, nonché il possesso dei titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui al successivo art. 11;
  - c) copia documento di identità
  - d) ricevuta pagamento quota di partecipazione.
5. Il bando del concorso sarà inserito anche nel sito *internet* dell'Istituto Superiore di Sanità – <https://www.iss.it> nell'area “*Bandi di concorso*” e nell'applicazione disponibile all'indirizzo [selezionionline.iss.it](http://selezionionline.iss.it).
6. Il candidato dovrà attestare altresì nel predetto elenco titoli il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione, dell'abilitazione, ove richiesti, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università presso la quale è stato conseguito il titolo e l'esperienza richiesta dall'art. 1 del bando, precisando la struttura presso la quale l'attività è stata svolta ed il relativo periodo.
7. Nell'ipotesi di candidati portatori di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 05 febbraio 1992, n. 104, o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la Commissione esaminatrice individuerà misure compensative per consentire loro l'espletamento delle prove concorsuali in effettiva condizione di parità con gli altri candidati. In particolare, potrà essere accordata la sostituzione delle prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
8. I candidati i cui “*moduli di domanda*” e l'elenco titoli non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. L'Istituto non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda sarà prorogato per un periodo corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il candidato potrà modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già trasmessa e, in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

## **Art. 5**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in Viale Regina Elena n.299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
3. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
5. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
7. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

## **Art. 6**

1. La prova orale consisterà nella discussione sull'esperienza richiesta e sui titoli presentati, nonché sulla conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e delle applicazioni informatiche più diffuse nell'ambito della disciplina del concorso.
2. Per la valutazione della prova orale, la Commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per superare detta prova, il candidato dovrà riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatré.
3. La prova orale sarà svolta in un'aula aperta al pubblico e potrà essere tenuta anche per via telematica. La prova stessa non potrà aver luogo nei giorni di festività religiose, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, rese note con decreto del Ministro dell'Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
4. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
5. Per sostenere la prova orale, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validità.

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nella sede in cui la prova stessa avrà luogo e sul sito istituzionale.

### **Art. 7**

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00.
2. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

**Ctg. 1) SERVIZI ED ATTIVITÀ PRESTATI PRESSO ENTI O ISTITUZIONI DI RICERCA NEL SETTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA O PRIVATA:** fino a punti 14,00;

Saranno attribuiti punti 2,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

**Ctg. 2) PUBBLICAZIONI E/O ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE:** fino a punti 11,00.

Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0,50.

**Ctg. 3) SPECIALIZZAZIONI, DOTTORATI DI RICERCA** fino a punti 4,50.

Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 2,00.

**Ctg.4) PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, VINCITE O IDONEITÀ IN PUBBLICHE SELEZIONI O CONCORSI, BORSE DI STUDIO ED ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI:** fino a punti 0,50.

Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti **0,10**.

3. Il candidato non dovrà presentare materialmente alcun titolo bensì dovrà allegare al “*modulo di domanda*”, di cui al precedente art. 4, un elenco dei titoli con numerazione dei titoli stessi sequenziale e continua. In calce a tale elenco, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la veridicità sul possesso di quanto elencato.
4. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
5. L'Istituto procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato.
6. La valutazione dei titoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente bando, sarà effettuata solo per i candidati che avranno superato con esito positivo le prove d'esame. Il punteggio assegnato sarà comunicato ai singoli candidati a cura della Commissione esaminatrice.

### **Art. 8**

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione.

### **Art. 9**

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Presidente dell'Istituto e avrà la composizione prevista dall'art. 6-*bis* e dall'art. 10 del D.P. 03 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni. Detto provvedimento sarà pubblicato sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente collegamento: <https://www.inpa.gov.it> e sul sito Internet dell'Istituto Superiore di Sanità: <https://www.iss.it>. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applicherà il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Art. 10**

1. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.

### **Art. 11**

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto Superiore di Sanità, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestanti il possesso di tali titoli fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di concorso.
2. In materia di riserva dei posti si applicano, le seguenti disposizioni:
  - a) ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al presente bando non si applica la riserva prevista per i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 della medesima legge che ne hanno diritto solo nei limiti della complessiva quota d'obbligo;
  - b) ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in

- conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo;
- c) al presente bando non trova applicazione la riserva del 30% prevista dagli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riservata ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
- d) al presente bando non trova applicazione la riserva del 15 % prevista per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, prevista dall'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 40/2017, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito in L. 21 giugno 2023, n. 74.”
3. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a seconda dei casi.
  4. Il candidato che abbia omissso di dichiarare nell'elenco titoli il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parità di merito di cui sopra non potrà beneficiare dei medesimi.
  5. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di PEC all'indirizzo: [protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it) entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
  6. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

## **Art. 12**

1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente è la seguente: donne 67%, uomini 33%. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, in favore del genere meno rappresentato.

## **Art. 13**

1. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 11, con decreto del Direttore della



2. L'Istituto procederà a campione al controllo delle suddette dichiarazioni richiedendo direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
3. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto Superiore di Sanità comunicherà ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale.

Roma, 08/07/2024

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE  
DEGLI AFFARI GENERALI  
(*Dott.ssa Claudia MASTROCOLA*)

Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Francesca LA ROSA  
Direttore dell'Ufficio Reclutamento,  
borse di studio e formazione